

Norme & Tributi Fisco

Web tax con versamento unico e imponibile legato agli utenti

LEGGE DI BILANCIO

Il Ddl ora in Parlamento delinea un restyling del tributo a partire dal 2020

Bypassato il Dm attuativo ma va chiarito l'obbligo contabile per le imprese

Maurizio Nadalutti
Stefano Zanardi

Nonostante non abbia ancora trovato applicazione – il decreto attuativo originariamente previsto non è mai stato emanato – cambia già volto, con il Ddl di Bilancio 2020, l'imposta sui servizi digitali, introdotta dall'articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Sono infatti numerose le modifiche previste dalla manovra, ora all'esame del Parlamento, che interessano la cosiddetta web tax, imposta sui servizi digitali che – alla luce del nuovo testo – troverà applicazione dal 2020, senza dovere attendere l'emanazione di un successivo provvedimento attuativo.

Si deve comunque considerare che l'introduzione della web tax è una misura con carattere transitorio: le stesse disposizioni del Ddl di Bilancio 2020 dispongono l'abrogazione dell'intera disciplina non appena entreranno in vigore gli accordi internazionali sulla tassazione dell'economia digitale, peraltro auspicati dalla proposta di direttiva «Com (2018) 148 final». Ciò fa comprendere che la web tax, così come configurata, è solo il primo passo verso un'imposizione che dovrà considerare le peculiarità delle attività digitali per le quali la «presenza fisica» non è più un requisito necessario.

Soggetti e oggetto del tributo

Sul piano soggettivo la web tax italiana risulta un'imposta che colpisce i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali conseguiti dalle grandi imprese che operano sul web, ossia imprese che realizzano (ovunque) ricavi per un ammontare complessivo non inferiore a 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali erogati nel territorio dello Stato per un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro. In relazione a tali criteri, fissati per l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, viene ora specificato che i ricavi da considerare sono quelli relativi all'anno solare precedente.

Anche sotto il profilo oggettivo ci sono importanti novità. Viene specificato che non costituisce presupposto impositivo la realizzazione di taluni servizi digitali, quali ad esempio la fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale, oppure la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi (se il fornitore non svolge funzioni di intermediario), oppure ancora la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento (si veda anche la scheda a margine).

Territorialità e indirizzo Ip

In merito alla territorialità dell'imposta, è stabilito che i corrispettivi conseguiti concorreranno a determinare la base imponibile della web tax in relazione alla localizzazione degli utenti che usufruiscono del servizio nel territorio dello Stato; la localizzazione verrà determinata mediante l'indirizzo Ip (Internet Protocol address), o altro sistema di geolocalizzazione. Viene previsto un particolare sistema di

LE ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla web tax i seguenti servizi digitali:

1. fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
2. fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito del fornitore di quei beni e servizi quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
3. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
4. messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire particolari sistemi o attività meglio individuati nella lettera d) del nuovo comma 37-bis;
5. cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla stessa lettera d) del nuovo comma 37-bis;
6. svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

calcolo che ha la finalità di definire la quota di ricavi tassabili in relazione al totale dei servizi digitali usufruiti nel territorio dello Stato.

L'applicazione del tributo

Definita così la base imponibile, si calcola l'imposta applicando l'aliquota del 3% (misura invariata) all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare e non più in ciascun trimestre.

Ne consegue che i soggetti passivi non saranno tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre, come precedentemente stabilito, ma in un'unica soluzione entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo rispetto al quale si sono realizzati i presupposti per l'imposizione.

Variano anche i termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati: la scadenza non è più il quarto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, ma il 31 marzo dell'anno successivo.

È inoltre prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.

Infine, in capo ai soggetti passivi dell'imposta è stabilito l'obbligo della tenuta di un'apposita contabilità (tutta da definire) per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e quelli esenti.

I LIMITI DELL'IMPOSTA ITALIANA

Regole nazionali a rischio inefficacia

Serve un nuovo diritto per disciplinare i fenomeni della digitalizzazione

Dario Deotto

Le soluzioni isolate, come quella (provvisoria) italiana, alla tassazione della digitalizzazione dell'economia non possono fornire adeguate risposte a un tema che, senza ombra di dubbio, è globale.

Occorre partire dal fatto che oggi il diritto (non solo quello tributario) è profondamente messo in crisi dall'avvento della tecnica, di quella che viene definita – semplicemente – globalizzazione dell'economia. Le leggi hanno infatti bisogno di un "dove", mentre oggi molti fenomeni economici (tra cui quelli riconducibili alla digitalizzazione dell'economia) si affrancano da un luogo fisico.

Alla chiusa territorialità degli Stati la tecnica contrappone quindi l'aperta spazialità, che non coincide con un luogo fisico, trattandosi di fenomeni riconducibili a un "non luogo" astratto e artificiale (Irti). Chiaramente l'emersione di questo "non luogo", in cui si esplicano molti fenomeni dell'economia virtuale, assume rilevanza sul piano giuridico (si parla di "tecnodiritto"), compreso quello della fiscalità. Così che risulta del tutto errato pensare di disciplinare questi fenomeni con leggi della sfera territoriale del singolo Stato.

La dimensione spaziale dell'economia richiede dunque un nuovo diritto – anche tributario – dello "spazio", il quale deve necessariamente nascere da un accordo tra Stati (non solo a livello unionale). In questo senso va (anche se con numerosi interrogativi) il documento dell'Ocse in consultazione fino allo scorso 12 novembre (si

veda Il Sole 24 Ore del 4 novembre), il quale si propone di ridefinire il potere impositivo dei vari Stati e talune nozioni – tra cui quella di stabile organizzazione – che risultano ormai del tutto inappropriate per cogliere i fenomeni riconducibili alle vicende economiche virtuali. Il fatto è, tuttavia, che si fa riferimento a presupposti di imposizione – come quello di ricavo – che probabilmente risultano desueti per colpire le nuove forme di ricchezza.

Ad ogni modo, occorre seriamente pensare a come conferire rilievo fiscale a quei fenomeni che svolgono la loro utilità completamente all'interno della "rete". Si pensi, ad esempio, ai casi in cui la vicenda economica virtuale (software, file video, trasmissione di dati informatici, eccetera) venga regolata con valute virtuali. In questo caso è chiara l'esigenza di una disciplina unitaria che deve necessariamente risultare globale (ad esempio, è inutile che ci si ostini in Italia a considerare – perlomeno da parte dell'agenzia delle Entrate – le criptovalute come valute estere).

Altrimenti, si corre il rischio che l'imposizione finisca con il gravare maggiormente su manifestazioni di ricchezza a bassa mobilità, generalmente imputabili a soggetti di minore dimensione.

Così che, piuttosto di percorrere isolate e artificiose fughe in avanti (Italia), sarebbe il caso di accordarsi prima tra i diversi ordinamenti statali su come colpire le nuove manifestazioni di ricchezza e come suddividerle tra i vari ordinamenti. Altrimenti, il rischio è che la tecnica generi – più in generale – le proprie regole in luogo della normativa giuridica con il ritorno di una nuova lex mercatoria (potizzata da Galgano già molti anni fa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Country reporting: i chiarimenti dell'Ocse

FISCO INTERNAZIONALE

Reportistica con le norme della casa madre Chance ravvedimento

Massimo Bellini

Il 5 novembre l'Ocse ha pubblicato sul proprio sito nuovi chiarimenti per la predisposizione della rendicontazione per Paese, Cbcr. Il documento, *Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting*, viene costantemente aggiornato e integrato al fine di consentire una chiara e uniforme reportistica nei Paesi aderenti.

Le norme sul Cbcr prevedono l'obbligo per i gruppi con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro di rendicontare annualmente ricavi e utili lordi, imposte sul reddito pagate e maturate nonché altri indicatori di attività economica effettiva per i paesi in cui operano.

I chiarimenti Ocse arrivano in tempo utile per la reportistica del 2018 che, per i soggetti solari, dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019. I chiarimenti sono infatti direttamente applicabili in Italia per quanto non chiarito dalla normativa italiana come previsto dal provvedimento del 28 novembre 2017.

Tra i punti discussi vi sono i dividendi. Mentre era già previsto che i pagamenti trattati come dividendi nella giurisdizione del pagatore non vanno inclusi nei ricavi vi era il dubbio se tali importi dovessero essere compresi negli utili (perdite) al lordo delle imposte.

Il documento specifica che, per consistenza, i dividendi devono essere esclusi anche dagli utili (perdite). Le disposizioni sono applicabili dal 2020, con possibilità di anticipare a esercizi precedenti. Anche le imposte sui dividendi (includere le ritenute) devono essere scorporate dalle voci imposte maturate e pagate.

Gli arrotondamenti sono consentiti se non comportano distorsioni, mentre i troncamenti alle migliaia o milioni non sono permessi in quanto i dati vanno riportati per intero senza decimali (ad esempio, 250.122 può essere arrotondato a 250.000 ma non si può indicare 250 migliaia).

In tabella 3 devono essere descritte le fonti utilizzate. Le eccezioni, in relazione a valori, categorie di dati o paesi, devono essere tutte indicate. Anche i cambiamenti rispetto a precedenti periodi vanno sempre spiegati.

La normativa del Paese della casa madre "prevale" su quella delle controllate. Le controllate infatti non sono tenute all'invio del Cbcr se la casa madre non ha l'obbligo in base alla propria normativa conforme all'Ocse ed in vigore. Inoltre nei casi in cui la controllata è tenuta all'invio può mandare il Cbcr predisposto in base alle norme della casa madre (conformi all'Ocse), anche se non completamente in linea con la normativa locale (ad esempio, differenze di lingua).

Il documento riporta inoltre gli errori più frequenti riscontrati dalle amministrazioni fiscali. Tra questi, oltre ai temi sopra, sono indicati errori nei numeri di identificazione fiscale delle società, l'omissione degli stessi, l'utilizzo di più valute (la valuta deve essere una, quella della casa madre), errori nei codici dei Paesi di residenza e l'omissione delle società escluse dal consolidato per dimensione o rilevanza e delle stabili organizzazioni.

Le amministrazioni che riscontrano errori dovrebbero richiedere un invio correttivo. Le società italiane hanno 60 giorni dalla ricezione della richiesta di re-invio per adempiere (articolo 10, provvedimento citato). È inoltre possibile re-inviare spontaneamente il modello corretto. Per quanto riguarda le sanzioni si applicano le disposizioni sul ravvedimento (articolo 13, comma 1, lettera da a-bis a b-quater, Dlgs 472/1997) sulla sanzione minima di 10mila euro, come chiarito a Telefisco 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI DI ASSONIME

Tre vie (più una) per tassare il digitale

La ratio dell'Irap potrebbe essere applicata anche al «dominio dei dati»

La questione della tassazione della digitalizzazione dell'economia – considerato che la digitalizzazione influenza sempre più l'economia, è più corretto parlare di "digitalizzazione dell'economia" e non di "economia digitale" – dovrebbe determinare un ripensamento dei modelli impositivi. Così da dare rilevanza alle manifestazioni di ricchezza che derivano dalla robotica, dalle varie forme di intelligenza artificiale, dagli investimenti immateriali in genere. A livello globale, peraltro, vi è una generale sottostima degli investimenti in beni immateriali, posto che tali tipi di investimenti sono spesso contabilizzati tra le spese correnti (Haskel e Westlake).

In sostanza, le attività delle imprese sono divenute globali, digitali e (prevalentemente) immateriali, mentre i sistemi fiscali basati sulla tassazione dei redditi societari sono rimasti quelli progettati generalmente negli anni 50 del secolo scorso: in questo senso si è espressa anche Assonime nel documento 6/2019 sulla tassazione d'impresa ed economia digitale. Lo stesso documento individua tre nuovi possibili modelli di tassazione dei "risultati" societari proprio al fine di tenere conto dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione e della prevalenza dei beni immateriali nell'attivo delle imprese:

1. una prima ipotesi potrebbe essere ancorare la tassazione del reddito d'impresa unicamente all'utile dell'esercizio, senza alcuna variazione fiscale;

2. una seconda soluzione prospettata è quella della *cash flow tax*, che tasserebbe le risorse finanziarie che scorrono nelle cas-

se delle imprese; 3. la terza possibilità sarebbe quella di una tassazione presuntiva delle imprese, tenendo conto anche degli asset immateriali.

Si è dell'avviso, comunque, che intelligenze artificiali, robot, cloud, varie tecnologie digitali possono esprimere delle (nuove) manifestazioni di ricchezza, come quella derivante dal dominio del dato o comunque delle informazioni, difficilmente misurabile – questo dominio – attraverso i parametri tradizionali di reddito o ricavo.

Tralasciando avveniristiche (e immotivate) forme di tassazione o di soggettività tributaria dei robot intelligenti (la cosiddetta robot tax), si rileva che certamente l'Italia può fornire dei (creativi?) "contributi" circa l'individuazione di manifestazioni di capacità contributiva diverse dal reddito o dai ricavi. Paradigmatica in questo senso risulta l'Irap. Spesso si dimentica che l'Irap colpisce (dovrebbe colpire), perlomeno secondo gli ideatori dell'imposta, una sorta di dominio sui fattori della produzione: l'idea di fondo sarebbe che l'organizzazione si risolverebbe, per il suo dominus, nella disponibilità di beni e servizi economicamente valutabili.

Ebbene, considerato che le intelligenze artificiali hanno conseguenze sull'attività lavorativa dell'uomo (possibile contrazione dei lavoratori ma anche – lo si sottolinea – nuove prospettive di lavoro), si potrebbe pensare di individuare una sorta di valore della produzione derivante dalle intelligenze artificiali che in qualche modo vada a colpire la riduzione delle spese del personale che si realizza per effetto degli investimenti tecnologici. Una sorta di tassazione del dominio della tecnica sull'attività umana.

—D.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia Tributaria 2.0

Lunedì 25 novembre 2019
ore 15:00 - 18:00 sede Istituto Jemolo

Introduce e modera i lavori
NICOLA TASCO
(Commissario Straordinario Istituto Jemolo)

Saluti
ANTONINO GALLETTI
(Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

ANDREA PONTECORVO
(Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

FEDERICA FEDERICI
(Avvocato del Foro di Roma, Presidente di Nuove Frontiere del Diritto)

Intervengono
ANTONINO LEONE
(Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)

MARIO CICALA
(già Presidente della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione)

ANGELO GARGANI
(Garante del contribuente del Lazio)

PAOLO VOLTAGGIO
(Responsabile della Commissione del COA di Diritto Tributario)

ERNESTO MARIA RUFFINI
(Avvocato tributarista, già Direttore dell'Agenzia delle Entrate)

Ciclo di incontri "I lunedì dello Jemolo"
Sono stati concessi 3 crediti formativi dall'Ordine degli Avvocati di Roma

Il convegno si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, Viale Giulio Cesare 31, 00192 Roma.
La partecipazione è gratuita ma per questioni organizzative è necessario registrarsi scrivendo a: comunicazione@jemolo.it
Per maggiori info: Tel. 065168/6922-6967
www.jemolo.it

REGIONE LAZIO
www.regione.lazio.it

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
Avviso di selezione per l'incarico di Direttore Generale del Fondo

Il Fondo Pensione complementare a Capitalizzazione per i giornalisti italiani intende conferire, l'incarico di Direttore Generale del Fondo, previo espletamento di specifica selezione da concludersi entro il 13/12/2019. La selezione è rivolta a candidati ambasciati, cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Il Bando di selezione è disponibile sul sito internet www.fondogiornalisti.it. Le offerte dovranno pervenire entro la mezzanotte del giorno 13/12/2019.

Posteitaliane

Corporate Affairs
Acquisti Immobiliari

AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che il bando di gara relativo alla fornitura, consegna e installazione di schermature solari per le sedi di Poste Italiane suddivisa in due lotti - importo complessivo a base di gara IVA esclusa € 2.525.750,00 - è stato inviato alla GUUE in data 11/11/2019 e pubblicato sulla GURI 5ª Serie Speciale n. 135 del 18/11/2019.

IL RESPONSABILE
Loris Perna

Posteitaliane

AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che il bando di gara relativo alla fornitura e consegna di Buste a sacco per Postel, suddiviso in due lotti non cumulabili - importo complessivo a base di gara IVA esclusa € 912.261,50 - è stato inviato alla GUUE in data 12/11/2019 e pubblicato sulla GURI 5ª Serie Speciale n. 135 del 18/11/2019.

IL RESPONSABILE CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

SMART 24 LAVORO

www.smart24lavoro.com